

DELIBERA N. 313/20/CIR

**Definizione della controversia
Luparelli /Vodafone Italia S.p.a./Tim S.p.a.
(GU14/219049/2019)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 15 ottobre 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l’istanza di Luparelli del 19/12/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente, titolare della SIM mobile n. 360502xxx, nel corso del procedimento ha dichiarato quanto segue:

- a. in data 28/11/2018 l'istante ha richiesto la portabilità del numero mobile 360502xxx, già attivo con TIM S.p.A. (di seguito anche solo "TIM") a Vodafone Italia S.p.A. (di seguito anche solo "Vodafone"), con contestuale subentro nella titolarità del contratto della moglie, sig.ra Mottironi;
- b. in data 11/12/2018 Vodafone ha inviato la SIM provvisoria e in data 15/12/2018 un SMS che indicava la data del 18/12/2018 per il trasferimento del numero, che tuttavia non è mai avvenuto;
- c. l'utente ha lamentato l'addebito di euro 17,50 sul proprio conto, nonostante la mancata portabilità;
- d. nel mese di gennaio 2019, l'utente ha inoltrato una nuova richiesta di portabilità ma invano;
- e. l'utente è stato informato, solo verbalmente e solo dopo aver contattato il servizio clienti, dei "KO" alla portabilità dati da TIM, che non hanno consentito il rilascio della numerazione;
- f. nelle proprie repliche, l'istante ha ribadito la propria posizione, dettagliando gli importi delle proprie richieste; ha altresì allegato la documentazione afferente alle richieste di portabilità effettuate nei confronti di Vodafone e ha, tra l'altro, insistito per l'accoglimento dell'istanza anche alla luce della mancata contestazione delle proprie doglianze da parte degli operatori convenuti.

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

- i. il rimborso delle somme pagate e non dovute;
- ii. la liquidazione dell'indennizzo per mancata portabilità del numero;
- iii. la liquidazione dell'indennizzo per mancata risposta al reclamo;
- iv. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione degli operatori

La società Vodafone Italia S.p.A. ha eccepito la inammissibilità dell'istanza per carenza di legittimazione attiva in capo al soggetto istante, atteso che titolare del contratto con Vodafone è la signora Mottironi.

TIM S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del *Regolamento*. In sede di udienza il suddetto operatore ha dichiarato, in qualità di *donating*, di aver rifiutato due richieste di portabilità del numero mobile 360502xxx per “*incongruenza CF/P.IVA e MSISDN*” (di dicembre 2018 e gennaio 2019) conformemente alla regolamentazione di settore.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene che l'istanza non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito precisati.

In primis, pertinente e fondata risulta l'eccezione sollevata da Vodafone in relazione alla inammissibilità dell'istanza per carenza di legittimazione attiva in capo al soggetto istante, atteso che nessuna relazione contrattuale sussiste tra Vodafone e la controparte.

Va altresì specificato che, su espressa richiesta di parte istante del 02/04/2020, il presente procedimento è stato gestito congiuntamente a quello avviato successivamente e intestato alla sig. Mottironi, pendente nei confronti di Vodafone, trasferito per competenza a questa Autorità in data 16/06/2020.

All'esito dell'udienza del 23/09/2020, ove le due istanze sono state discusse congiuntamente, la controversia n. GU14/263529/2020 avviata dall'utente Mottironi, nel cui formulario GU14 sono stati descritti i medesimi fatti e formulate le medesime richieste di cui alla presente procedura, è stata definita con determina direttoriale adottata in data 30/09/2020.

Quanto alla posizione di TIM nei confronti della parte istante, va osservato che gli scarti per “*incongruenza CF/P.IVA e MSISDN*” dati dal *donating* ai due tentativi di *mobile number portability* (MNP) effettuati da Vodafone sulla scorta dei moduli MNP (come compilati e allegati in atti dalla stessa parte istante), risultano legittimi e conformi al dettato regolamentare di cui alla delibera n. 147/11/CIR, sicché nessuna responsabilità può essere addebitata a TIM in relazione al mancato espletamento della MNP di cui si controverte.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza di Luparelli nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. e TIM S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone